



Città di Piossasco

Piazza Tenente L. Nicola 4 – 10045 Piossasco (TO)

www.comune.piossasco.to.it

*Procedura aperta
(ai sensi dell' art. 60 d.lgs. 50 del 18.04.2016)*

LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INCROCIO DELLE VIE PINEROLO E TRENTO – CUP: C41B18000270004 - CIG: 7601095E03

1. Oggetto, importo, durata, finanziamento e modalità di pagamento

L'appalto ha per oggetto i lavori di sistemazione a parcheggio pubblico di un'area di proprietà comunale sita all'incrocio delle Vie Pinerolo e Trento, al fine di incrementare la dotazione di parcheggi pubblici al servizio della zona centrale del paese.

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 117.677,19

Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.581,42

Totale appalto: € 120.258,61

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA:

Categoria prevalente			
Lavorazione	Cat.	Importo	Qualificazione
Lavori stradali	OG3	Euro 112.912,28	Requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 oppure SOA – cat. OG3 – class. I -

Altre categorie scorporabili di lavori in appalto			
Lavorazione	Cat.	Importo	Qualificazione
Impianti di pubblica illuminazione	OG10	Euro 7.346,33	Requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 oppure SOA – cat. OG10 – class. I -

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Verbale del Responsabile del procedimento in data 25 luglio 2018.

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO: Fondi propri di bilancio del Comune di Piossasco.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'impresa avrà eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore a € 30.000,00 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, come stabilito all'art. 17 del

Capitolato speciale d'appalto approvato. Il pagamento della rata di saldo è disciplinata all'art. 18 del citato Capitolato speciale d'appalto.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto approvato.

2. Condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara in oggetto i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art. 48 del medesimo decreto.

Ai fini della partecipazione i suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
3. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;
4. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE);
5. essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
6. possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, per entrambe le categorie di lavorazioni che compongono l'appalto, come risultanti dalla tabella riportata al paragrafo 1, "Categorie di cui si compone l'opera", e secondo i relativi importi. In alternativa, possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie OG3 e OG10 – classifica 1.

L'assenza dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 o dell'attestazione SOA per le lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al citato articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, col criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e smi, in esecuzione della determinazione n. 451/2018 adottata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Piosasco.

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi; nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 del citato art. 97.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui, effettuato il sorteggio di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi, il metodo da utilizzare per accertare la congruità dell'offerta dovesse risultare essere quello di cui alla lettera b), la somma da cui sarà desunta la prima cifra dopo la virgola sarà quella ottenuta calcolando la somma aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione delle ali (vedasi sentenza Consiglio di Stato – Sez. V – n. 435 del 23/01/2018).

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non si farà luogo a gara di miglioria e non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o riferite ad offerte relative ad altro appalto.

In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi, nell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Comune di Piosasco procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e smi, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito agli obblighi di comunicazione.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

4. Sopralluogo

Non è richiesto il sopralluogo obbligatorio alla presenza del tecnico del Comune di Piosasco, né è previsto il rilascio di certificazioni di sopralluogo da parte del Comune di Piosasco, ferma restando la responsabilità della presa di conoscenza dei luoghi oggetto di intervento, come dichiarata in sede di gara.

5. Chiarimenti/consultazione elaborati/contatti

Per informazioni tecniche sulla presente procedura, rivolgersi al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Piosasco (tel. 011/9027216; e-mail: bodriti@comune.piosasco.to.it).

Per informazioni amministrative, rivolgersi all'ufficio approvvigionamenti e contratti del Comune di Piossasco (tel. 011/9027247-249; e-mail: contratti@comune.piossasco.to.it).

Eventuali precisazioni, quesiti o richieste di chiarimenti sulla procedura dovranno essere presentati non oltre **il Lunedì 8 ottobre 2018 al seguente indirizzo mail: contratti@comune.piossasco.to.it**.

Oltre detto termine il Comune di Piossasco non garantirà una tempestiva replica ai quesiti posti.

Tutte le risposte fornite, se ritenute d'interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Piossasco nello spazio dedicato alle procedure aperte.

Dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti come notifica delle stesse alle imprese concorrenti, che avranno l'onere di controllare la pubblicazione delle precisazioni prima di presentare l'offerta.

Gli atti di gara e gli elaborati tecnici sono pubblicati sul sito internet del comune di Piossasco nello spazio dedicato alle procedure aperte www.comune.piossasco.to.it.

6. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del medesimo D.Lgs.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "5. Chiarimenti/consultazione elaborati/contatti" del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.piossasco@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs. 50/2016 e smi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. AVCPass

A norma dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e smi e della Deliberazione dell'A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS** accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione a corredo dell'offerta.

Come previsto nella citata deliberazione dell'A.N.AC., la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità.

Nel caso in cui partecipino operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all'avvio dell'attività di verifica.

8. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente procedura.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art.105, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e smi; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In merito al pagamento dei subappaltatori si applica l'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Come prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e smi, si precisa che l'appaltatore dovrà accertare e produrre idonea documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale adempimento dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di subappalto.

La verifica in capo al subappaltatore in merito al permanere dei requisiti di cui al citato art. 80 sarà a carico del Comune.

La dimostrazione dell'assenza di gravi illeciti professionali verrà operata come segue:

- il Comune consulterà il casellario informatico sul sito dell'ANAC;
- l'appaltatore acquisirà i certificati dei carichi pendenti dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, relativi al subappaltatore, al fine di verificare l'assenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p..

9. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo pec, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione amministrativa richiesta deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno Martedì 16 ottobre 2018** a: "Comune di Piossasco, Piazza Tenente L. Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO)".

Il plico deve essere chiuso e sigillato e riportare sul frontespizio chiaramente i seguenti dati:

- mittente;
- oggetto: **"OFFERTA PER LA GARA CHE SCADE IL 16 OTTOBRE 2018 RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INCROCIO DELLE VIE PINEROLO E TRENTO – CUP: C41B18000270004 - CIG: 7601095E03 – NON APRIRE"**.
- codice fiscale;
- indirizzo PEC;
- codice PASSOE.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Le modalità ammesse per la presentazione delle offerte sono le seguenti:

- invio a mezzo del servizio postale;
- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Piossasco presso Piazza Tenente L. Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO) nei giorni ed orari di apertura di seguito indicati:

MARTEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' - SABATO: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

MERCOLEDI': dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Con le stesse modalità e formalità descritte nel presente paragrafo e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non sono ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"B - OFFERTA ECONOMICA"

La mancata sigillatura del plico invio e delle buste “A” e “B” inserite nello stesso, nonché la non integrità dei medesimi, tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione integro o nel termine stabilito.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nella busta **“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** devono essere inseriti i seguenti documenti:

A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, in carta resa legale, indirizzata al Comune di Piossasco, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendersi preferibilmente mediante la compilazione del modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato “Istanza di ammissione alla gara”, allegato al presente bando, che è anche scaricabile dal sito internet del comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it, nello spazio dedicato alle procedure aperte.

Nell’istanza il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la percentuale di partecipazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto in seguito indicato; il file editabile è scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it, nello spazio dedicato alle procedure aperte.

N.B.: IL FORMULARIO VA PRESENTATO IN MODALITA' ELETTRONICA in un file di formato non modificabile, sottoscritto con firma digitale e memorizzato su idoneo supporto informatico (ad es. CD o USB) da inserire all'interno della busta amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La stazione appaltante ha già inserito, nel file editabile messo a disposizione sul sito internet del Comune, le informazioni relative alla presente procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che il concorrente in possesso di attestazione SOA è tenuto a dichiararlo nella sezione A nella parte relativa ai lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pur trattandosi di lavori di importo inferiore a tale soglia.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto C) del presente paragrafo;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- 7) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010 **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D; il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara l'assenza dei motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, poiché il DGUE non è ancora stato aggiornato al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – cfr. punto C) del presente paragrafo.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- ✓ la sezione A punto 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA;
- ✓ nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA: la sezione C punti 1.a), 9) e 13) (quest'ultimo in riferimento al costo del personale) per dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e smi, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il comunicato ANAC dell'8/11/2017.
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere realizzati i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvati con deliberazione G.C. n. 124/2018 e nella documentazione di gara;
5. s'impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
6. possiede i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 necessari allo svolgimento del presente affidamento;
7. s'impegna tassativamente, in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136;

8. si impegna, in caso di aggiudicazione a suo favore, a presentare i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Piossasco con Delibera di G.C. n. 231/2013 scaricabile al link: <http://www.comune.piossasco.to.it/appalti/CodiceComportamentoPiossasco.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
11. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
13. indica i seguenti dati: sede legale - codice fiscale e indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché di essere a conoscenza che il trattamento dei dati avverrà, altresì, nel rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016;
15. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15 sono da rendersi preferibilmente utilizzando il modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato "Dichiarazioni integrative" allegato al presente bando - che è anche scaricabile dal sito internet del comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nello spazio dedicato alle procedure aperte - oppure sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o ancora quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

Le dichiarazioni integrative devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 14 e, ove pertinente 15.

D) STAMPA DEL CODICE “PASS OE” generato dal sistema AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

E) DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi, è pari ad euro **2.405,17**, (2% dell’importo dei lavori oggetto d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia deve essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore del Comune di Piosasco, presso il Tesoriere comunale - UNICREDIT S.p.A., filiale di Piosasco, Piazza XX settembre – IBAN IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878, causale **“GARA CIG:7601095E03 – GARANZIA PROVVISORIA PRODOTTA DALL’IMPRESA _____ PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL’INCROCIO DELLE VIE PINEROLO E TRENTO”**;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- ✓ http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 e smi solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione della gara di cui all'art. 76, comma 5, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e smi, successivamente alla divenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto A).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti o delle percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nella busta "**B – OFFERTA ECONOMICA**" deve essere inserita:

Offerta economica, redatta in lingua italiana **su carta resa legale**, debitamente sigillata e sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di ammissione, contenente l'indicazione del ribasso unico offerto, espresso in percentuale (in cifre e in lettere), sull'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso.

Il ribasso deve avere un massimo di tre decimali. In ogni caso, ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte e della conseguente aggiudicazione, non saranno comunque presi in considerazione decimali ulteriori.

In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica il concorrente dovrà altresì indicare, **a pena di esclusione**:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, i quali saranno sottoposti a verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione.

S'invita il concorrente a presentare l'offerta economica utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dal Comune di Piossasco denominato "Offerta Economica", allegato al presente bando, che è anche scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco – www.comune.piossasco.to.it, nello spazio dedicato alle procedure aperte.

11. Procedura di aggiudicazione – Verifiche requisiti

Il **giorno GIOVEDÌ 18 ottobre 2018, alle ore 9.30**, presso la sala giunta del Palazzo municipale, in seduta pubblica, si procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti, ad effettuare il sorteggio del metodo di calcolo della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e smi. e, successivamente, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta.

In base al successivo comma 3-bis del citato art. 97 il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui le operazioni non si concludessero nel giorno testé indicato, le stesse verranno riprese il giorno lavorativo successivo alla stessa ora, ovvero i giorni lavorativi successivi alla stessa ora.

Qualora necessario sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo "13. Soccorso Istruttorio". In tal caso la seduta pubblica sarà aggiornata a data e orario che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pec, con almeno un giorno di anticipo.

Quindi, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti non esclusi dalla gara.

Dopo aver dato lettura dei ribassi offerti si individuerà il vincitore, nei cui confronti sarà proposta l'aggiudicazione e si procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica dei costi della manodopera dichiarati, nonché all'eventuale valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e smi.

Alla/e seduta/e potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Delle sedute sarà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui dalla verifica delle dichiarazioni rese l'impresa vincitrice non dovesse risultare in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, la stessa sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione ed i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

Verifiche requisiti: Le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario saranno effettuate ai sensi degli articoli 81, 82, 83, 85 e 86 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.

Le certificazioni e la documentazione di cui le pubbliche amministrazioni sono competenti al rilascio saranno acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante.

All'aggiudicatario, qualora non risulti in possesso di attestazione di una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie previste, sarà richiesta la produzione, con riferimento a quanto dichiarato, della seguente documentazione, ***da far pervenire entro 10 giorni dalla richiesta:***

- in riferimento all'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

1 – per i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati dai committenti, contenenti l'espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito;

2 – per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, corredate da:

- permesso di costruire;
- copia del contratto stipulato;
- copia delle fatture, corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

- in riferimento al costo complessivo del personale dipendente, (composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza):

a) bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità alle direttive europee, se trattasi di soggetti tenuti alla sua redazione; idonea documentazione, se trattasi di altri soggetti. *Detta documentazione può riferirsi ad un solo anno del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora risulti sufficiente a comprovare il requisito richiesto.* Per la presentazione della documentazione sopra descritta il quinquennio di riferimento è quello degli ultimi cinque bilanci e modelli effettivamente depositati e presentati.

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumersi la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci o nella documentazione prodotta;

- in relazione all'adeguata attrezzatura tecnica: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), resa dal legale rappresentante, in cui siano descritte le essenziali indicazioni identificative della dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante il complesso dei beni specificatamente destinati all'esecuzione dei lavori in appalto, in proprietà, locazione finanziaria o in noleggio.

A corredo della certificazione dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che dichiari la conformità all'originale della documentazione eventualmente prodotta in copia.

12. Cause di esclusione

Saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e smi e da altre disposizioni di legge vigenti.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e smi, ogni variazione che dovesse intervenire, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

13. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **5 giorni dalla richiesta** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. Aggiudicazione – Stipula del contratto

Dopo l'aggiudicazione, l'affidatario sarà invitato a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione:

- tutta la documentazione, eventuale, qualora il concorrente partecipi in forma associata;
- la garanzia definitiva rilasciata dai soggetti autorizzati di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al successivo art. 103 del medesimo D. Lgs., a copertura degli oneri del mancato o inesatto adempimento contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune di Piossasco, che aggiudicherà i lavori al concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire le garanzie e coperture assicurative stabilite dal capitolato speciale d'appalto. Con riferimento alla polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la somma assicurata a copertura dei danni subiti dal Comune di Piossasco a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, deve essere almeno pari all'importo dei lavori aggiudicati; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a € 500.000,00. Le garanzie prodotte dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018.

- se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata, di società consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991, n. 187.

L'affidatario dovrà, altresì, produrre, i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 prima della consegna dei lavori.

Si applica l'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ove nel termine assegnato l'appaltatore non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di ritenerlo decaduto dall'aggiudicazione e procederà ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

L'aggiudicatario è vincolato all'offerta per giorni centottanta dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; il Comune di Piossasco sarà vincolato soltanto dal contratto che verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo dopo la divenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenuta ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di divenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo e di registrazione, le quali ammontano a presunti € 1.080,00.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi, si precisa che il contratto d'appalto NON conterrà la clausola compromissoria.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione o di recesso del contratto verrà applicato l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

15. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è l'arch. Alberto Biagio BODRITI – Resp. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Piossasco (tel.: 011-90.27.216).

16. Disposizioni finali

- L'offerta del concorrente escluso resta sigillata e, debitamente controfirmata dai componenti il seggio di gara con indicate le irregolarità, che saranno riportate nel verbale, rimane acquisita agli atti della gara;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art.25 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642;
- si applica l'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- si applica la Legge 13/8/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- si applica il D.M. 19/4/2000, n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- le disposizioni del presente bando prevalgono sui contenuti eventualmente discordanti del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene la documentazione amministrativa, con esclusione dei dati sensibili, e l'offerta economica l'accesso è consentito ai concorrenti senza necessità di dover dare preventivo avviso ai controinteressati.

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR"), il Comune di Piossasco tratterà i dati personali forniti dai partecipanti alla gara unicamente per l'espletamento delle procedure di cui trattasi.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confinza 10 - 10121 Torino.

Il presente bando, comprensivo dei moduli allegati, e gli elaborati tecnici, costituenti il progetto esecutivo, sono scaricabili dal sito internet del comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it, nello spazio dedicato alle procedure aperte.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Alberto Biagio Bodriti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa